


Allegato "A" al Rep. 8291/2779 Statuto Social Club

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita, l'Associazione di promozione sociale, sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, denominata: "SOCIAL CLUB associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica", con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, e secondo i disposti del D. Lgs. n. 460/1997, della L. n. 383/2000 s.m.i., nonché dell'art. 90 L. 289/2002, come modificato dalla Legge 21/05/2004 n. 128.
- 2) L'Associazione è senza scopi di lucro, libera, apartitica, aconfessionale, interessata al perseguimento di finalità di promozione e utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi.
- 3) La sede sociale è in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune; l'Associazione ha facoltà di variare sede sociale e di istituire sedi secondarie con apposite deliberazioni dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

- 1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di aggregare intorno a sé il contributo di diverse associazioni e cooperative sociali del territorio, per organizzare, promuovere e sostenere iniziative rivolte principalmente ai propri lavoratori, che rappresentino delle opportunità concrete, sostenibili nel tempo e alla portata di tutti. Il Social Club nasce per dare delle risposte, per aiutare a muoversi in una società complessa, determinando maggiore qualità della vita, ma non per sostenere l'attività imprenditoriale degli enti aderenti.
- 2) Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - accrescere il potere d'acquisto di tutti i lavoratori delle realtà aderenti;
 - potenziarne capacità individuali e di gruppo con una particolare attenzione a chi proviene da condizioni di fragilità e disagio, offrendo opportunità ad essi adeguate;
 - favorire una cultura locale a sostegno dei lavoratori del sociale e del terzo settore, anche collaborando con le realtà del territorio sia pubbliche che private che intendono perseguire i medesimi scopi;
 - scegliere un metodo di concertazione e co-progettazione con gli associati;
 - sondare e aggiornare i bisogni dei lavoratori al fine di individuare le priorità delle azioni da realizzare;
 - promuovere attività di visibilità e sensibilizzazione sui propri



temi, senza sostituirsi agli organismi di rappresentanza già attivi sul territorio.

3) Per porre in essere i propositi del comma precedente, l'Associazione intende cercare delle strade semplici per accedere alle opportunità, come, a titolo di esempio:

- stipulare convenzioni per ottenere prodotti e servizi a prezzi contenuti;
- procedere ad acquisti collettivi di prodotti;
- collaborare a progetti di microcredito che sostengano il reddito;
- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, a livello formativo, didattico ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa e sportiva;
- stringere accordi con strutture che garantiscano cure sanitarie di alto livello a costi calmierati;
- promuovere una nuova cultura e nuove opportunità di consumo;
- predisporre e gestire sportelli di ascolto e orientamento;
- organizzare momenti d'incontro (come gite, feste, tornei...);
- esercitare e organizzare, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge quadro sul turismo n. 217/83, delle leggi regionali in materia e successive modificazioni e integrazioni, attività, viaggi e servizi di turismo sociale, ricreativo e culturale in Italia e all'estero, esclusivamente per i propri associati;
- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, a livello formativo, didattico ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa e sportiva;
- promuovere e diffondere la cultura, la musica, il teatro e l'arte in genere senza nessun confine di carattere e di gusto.

Perché ciascuno, con criteri di equità, possa così orientarsi e fare scelte più libere o anche solo per vivere meglio il proprio tempo al di fuori del lavoro.

4) Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:

- somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 31, della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso feste, banchetti e sottoscrizioni a premi;
- esercitare, altre attività non prevalenti di natura commerciale al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività utili per il conseguimento dello scopo sociale.

5) L'Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche.

6) L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni,

enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero per il conseguimento dei fini sociali.


- 7) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, in modo determinante e prevalente, tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri soci, ammessi secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.
- 8) In caso di particolare necessità l'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – Entrate e Patrimonio

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative annuali;
 - eventuali elargizioni fatte dai soci e da privati;
 - contributi di organismi internazionali, Stato enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - contributi di enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - proventi delle cessione di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Tali proventi sono inseriti in apposita voce del bilancio associativo; gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale.
- 3) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, ecc..) da parte di singoli o enti o direttamente acquistati;
 - eventuali fondi di riserva.

Art. 4 – Esercizio sociale e Bilancio

- 1) Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro aprile di ogni anno il Consiglio direttivo dell'Associazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.
- 2) È assolutamente vietato distribuire e dividere tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto altrimenti imposto dalla legge.
- 3) Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Il pa-



trimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 5 – Soci dell'Associazione

- 1) Possono aderire al Social Club tutti gli enti del cosiddetto "terzo settore", cioè quei soggetti organizzativi di natura privata, ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, ecc.), e le persone fisiche che, attraverso gli enti aderenti o in maniera diretta, ne facciano domanda, riconoscendosi ed accettando le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
- 2) Gli enti aderenti sono fondamentali soggetti dell'iniziativa associativa, mutualistica, culturale e politica del Social Club e principali luoghi della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico del Social Club, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
- 3) A tutti i soci, enti e persone fisiche, deve essere garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata al Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
- 4) L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a fronte dell'impegno manifestato dal richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
- 5) La regolamentazione delle procedure di tesseramento è demandata al Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
- 6) Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci – Cause di decadenza

- 1) Gli associati hanno diritto a:
 - concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico


- e finanziario, o il bilancio consuntivo, dell'Associazione;
 - eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
 - essere informati e controllare le attività secondo quanto stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello statuto.
- 2) Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
 - versare le quote associative decise dagli organismi dirigenti;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
- 3) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
- 4) Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci aderenti avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'ente;
 - per il mancato rinnovo della quota associativa;
 - per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
 - per deliberazione di esclusione divenuta definitiva.

Art. 7 – Organizzazione dell'Associazione

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente, Il Vicepresidente, Il Tesoriere.

Art. 8 – Assemblea

- 1) L'Assemblea si compone dei referenti degli enti aderenti in quanto soci e delle persone fisiche o dai loro delegati secondo quanto stabilito dal Regolamento associativo.
- 2) Essa si riunisce di norma almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vicepresidente, anche su richiesta di un consigliere o di tanti associati che rappresentino un decimo dei soci, a mezzo di lettera, e-mail, fax, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo nonché la data della riunione e l'orario della prima e della seconda convocazione che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 4) Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9 del presente articolo, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con l'intervento, anche per delega, della metà più uno



dei soci del Social Club; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci e delegati costituenti la maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

- 5) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte, di norma, a scrutinio palese. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto.
- 6) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Tesoriere o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione.
- 7) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
- 8) L'Assemblea ordinaria si riunisce per :
 - eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
 - eleggere gli altri componenti del Consiglio direttivo, determinandone il numero;
 - approvare il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo, nonché la relazione sull'attività;
 - deliberare il regolamento interno e le sue variazioni;
 - stabilire annualmente l'entità della quota associativa;
 - deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - indicare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - discutere e approvare i programmi di attività;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
- 1) L'assemblea straordinaria dei soci delibera delle seguenti questioni:
 - approvazioni di eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo con funzioni esecutive viene eletto dall'Assemblea sulla base delle candidature presentate. Il Consiglio direttivo resta in carica 3 (tre) esercizi ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere, oltre che da un numero pari di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 6 (sei) elementi secondo quanto stabilito dall'Assemblea generale al momento della relativa elezione. I membri del Consi-

glio sono rieleggibili.

- 2) Al Consiglio direttivo sono affidate le seguenti funzioni:
 - redigere il regolamento interno nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - individuare i responsabili dei progetti, degli ambiti, e delle attività;
 - redigere il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo dell'Associazione nonché la relazione sull'attività;
 - designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
 - decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci, limitatamente e come definito nel precedente art. 5 ai commi 4, 5 e 6;
- 3) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, tramite lettere, fax o e-mail con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo dalla data della riunione. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio direttivo. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio dovranno sempre prevedere un'elencazione delle materie da trattare e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, la deliberazione si intende respinta.
- 6) Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

Art. 10 – Il Presidente, il Vicepresidente, e il Tesoriere

- 1) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente con il Vicepresidente e il Tesoriere. Questi presentano insieme le proprie candidature. Il Presidente rappresenta anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni

del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il bilancio preventivo e rendiconto annuale consuntivo da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, presiede le assemblee.

- 2) In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano. Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono sempre rieleggibili.
- 3) Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; è responsabile della contabilità e predispone i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.
- 4) Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; Il Presidente e il Tesoriere esercitano la legale rappresentanza con firma disgiunta.

Art. 11 – Comitato Etico

- 1) È facoltà dell'Assemblea nominare un Comitato Etico su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato Etico è un organismo di garanzia verso i soci e gli *stakeholders* dell'Associazione. È deputato a garantire la redazione di una Carta Etica, approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria, e una conseguente gestione coerente con i principi della Carta stessa.
- 2) I compiti del Comitato, sono sintetizzabili nel modo seguente:
 - redigere e aggiornare costantemente la Carta Etica associativa;
 - diffondere la conoscenza e la corretta interpretazione della Carta presso tutti gli interlocutori dell'Associazione;
 - promuovere attività di sensibilizzazione dei soci e dei collaboratori sulle questioni etiche;
 - monitorare la condotta associativa, al fine di accertare il grado di applicazione dei principi espressi dalla Carta ed eventualmente agire con interventi di moral suasion;
 - relazionare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta e presentare eventuali proposte operative.
- 3) Transitoriamente, per tutto il primo anno di vita dell'Associazione, il Comitato Etico sarà automaticamente composto da referenti nominati dagli enti aderenti ed avrà funzioni costituenti di indirizzo, controllo e supporto all'azione del Consiglio direttivo, contribuendo pure all'elaborazione dei regolamenti associativi.

Art. 12 – Le cariche sociali

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e regolarmente documentate dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso entro la misura massima stabilita dall'assemblea dei soci. Qualora i consiglieri siano dipendenti dell'Associazione potranno percepire una retribuzione per il lavoro ordinariamente svolto.
- 2) Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che non siano maggiorenni.
- 3) La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata in carica del Consiglio cui si riferisce la graduatoria stessa. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.
- 4) I titolari degli organi associativi decadono:
 - per dimissioni;
 - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.
- 5) La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito l'interessato.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con fini di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14 – Rinvio alle Leggi

- 1) Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto e nelle norme contenute nel regolamento interno compilato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, valgono le norme di legge, in particolare quelle contenute nel Codice Civile, al capo II del Titolo II del Libro I, ed i disposti del D. Lgs. n. 460/1997 e della L. n. 383/2000 s.m.i., nonché dell'art. 90 L. 289/2002, come modificato dalla Legge 21/05/2004 n. 128.

In originale firmato:

Nadia Zamuner

Marina Loi

Eva Coccolo

Mega Vittoriano

Abrate Irene o Irene Maddalena


Daniel Esteban Pittuelli

Martino Domenico

Donatella Genisio

Cinzia Policastro


Marina Claudia Antepara D Mattiello Davide Mattiello



Parietti Isidoro Franco		Cleo Albanese
Minestrini Massimo	Bragastini Fabrizio	Mario Borbone
Stefano Tassinari		Luca Salomone
C M Cassinis		Carlo Maria Cassinis
Mezzano Daniela		Lo Sardo Orlando
Franco Lovisolo		Massimo Caccia
Gennari Christian		Isabella De Vecchi
Pizzasegola Maurizio	Lorena Cugusi	Potito Ammirati
Georges Tullio Tabacchi		Giovanni Liotta Notaio

Copia conforme all'originale, firmata a
mente di regio. provincia di Verona
_____ (firma) _____ (classifica ad uso
per gli usi di legge)
Torino, il 21 gennaio 2010

REGISTRATO
A TORINO 1
il 24.12.2009
al n. 30146 serie AT
con € 168.00



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature's loops. The stamp contains the text "LIVIA" at the top and "CANTONE" at the bottom, with a central emblem.